

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345**

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (*greenwashing*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili;

considerata la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che contiene la delega che col presente schema di decreto viene esercitata;

osservato che il provvedimento, composto di tre articoli e un allegato, introduce modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

preso atto delle osservazioni favorevoli della 4ª Commissione;

valutate le audizioni svolte e i documenti acquisiti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera d), che modifica l'articolo 23 del codice del consumo estendendo l'elenco delle pratiche commerciali sempre vietate, si valuti di precisare quanto

previsto nel considerando 12 della direttiva (UE) 2024/825 in relazione alla possibilità per le imprese "di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione";

2. l'articolo 1, comma 1, lettera g), modifica l'articolo 49 del codice del consumo, estendendo gli obblighi informativi ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, al fine di garantire un'informazione uniforme indipendentemente dalla modalità di acquisto. Al riguardo, si reputa necessario un chiarimento, in quanto mentre la direttiva cita espressamente, nella traduzione italiana, l'"operatore economico", la novella di cui alla lettera g), numero 1), menziona sia l'"operatore economico" che il "professionista", senza che sia motivata, nella relazione illustrativa, tale diversificazione, tanto più che la versione attuale del codice fa riferimento, nell'articolo 49, al solo professionista;

3. al nuovo articolo 65-ter, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera i), sia specificato il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;

4. si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti *software* che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;

5. si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, o se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, escludendo in ogni caso la possibilità di ricorrere ad autocertificazioni e prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi. Inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, occorre promuovere, "per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese", tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;

6. si valuti l'opportunità di prevedere linee guida pratiche e strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese, e una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;

7. nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si valuti l'opportunità di prevedere sostegni adeguati per le micro, piccole e medie imprese (MPMI), nei confronti delle quali le nuove regole introducono obblighi onerosi in termini amministrativi, documentali, tecnici ed economici, con il rischio di trovarsi svantaggiate sul mercato;

8. si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di vigilanza capillare tale da assicurare la piena attuazione applicativa delle nuove disposizioni, anche mediante il contestuale

rafforzamento sanzionatorio, introducendo strumenti idonei a garantire un'effettiva deterrenza;

nonché con le seguenti raccomandazioni:

- a. ferma restando l'esigenza di non aggravare gli oneri per le imprese, si valuti l'opportunità di rafforzare le informazioni precontrattuali su durabilità, riparabilità e aggiornamenti fornite prima dell'acquisto anche mediante previsioni transitorie - in attesa di un indice di riparabilità definito al livello europeo - come l'obbligo di visibilità prominente prima di acquistare il prodotto, l'utilizzo di icone *standard* nazionali definite con decreto ministeriale entro sei mesi, l'estensione esplicita dell'indicazione della "durata commerciale ragionevole" a *smartphone*, grandi elettrodomestici, prodotti tessili e calzature;
- b. in considerazione delle attività già svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* in favore dei consumatori, si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali organismi e autorità presentare tali dichiarazioni;
- c. si valuti l'opportunità di promuovere azioni di educazione e consapevolezza del consumatore, con iniziative istituzionali, volte a rafforzare la conoscenza delle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi;
- d. si valuti l'opportunità di assicurare un costante coordinamento tra le disposizioni del presente decreto e quelle derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799 sulla riparazione dei beni e dal regolamento (UE) 2024/1781 sull'*ecodesign*, al fine di evitare sovrapposizioni, incoerenze applicative o duplicazioni di obblighi informativi per operatori economici e consumatori;
- e. si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di monitoraggio periodico dell'impatto delle nuove disposizioni sul mercato, sui comportamenti dei consumatori e sulla competitività delle imprese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso una relazione annuale al Parlamento;
- f. si valuti l'opportunità di assicurare, nella fase iniziale di applicazione del decreto, criteri di proporzionalità e gradualità nell'esercizio dei poteri sanzionatori, privilegiando - ove possibile - strumenti di accompagnamento, diffida e adeguamento volontario, soprattutto nei confronti delle PMI;
- g. si valuti l'opportunità di promuovere l'utilizzo di strumenti digitali interoperabili (QR code, banche dati pubbliche, piattaforme informative) per veicolare in modo chiaro, aggiornabile e verificabile le informazioni su durabilità, riparabilità e sostenibilità dei prodotti, riducendo al contempo gli oneri informativi cartacei;

h. si valuti l'opportunità di coinvolgere in modo strutturato le associazioni dei consumatori e delle imprese nei processi di attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure, al fine di favorire un'applicazione equilibrata ed efficace della normativa;

i. si valuti l'opportunità di rafforzare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e delle altre Autorità competenti, prevedendo forme di coordinamento operativo e di scambio informativo, anche al fine di garantire uniformità interpretativa e rapidità di intervento nei casi di pratiche commerciali sleali legate a *greenwashing* e obsolescenza precoce.